

Avv. Pierpaolo DE VIZIO
c/o Studio Legale Tartaglia
Viale delle Medaglie d'Oro n. 266 - 00136 Roma
Tel. 06/35496128 Fax 06/35491865
pec: avvocatopierpaolodevizio@pec.it

Al Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.
persomil@postacert.difesa.it

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
in persona del Comandante Generale p.t.
carabinieri@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione (Ordinanza TAR Lazio – Sezione Prima Bis n. 9642/2019 Reg. Prov. Coll. (R.G. 1660/2019), emessa dal TAR Lazio – Sez. I^a Bis, pubblicata in data 19.07.2019).

Il sottoscritto **Avv. Pierpaolo DE VIZIO**, indirizzo PEC: avvocatopierpaolodevizio@pec.it iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, ai sensi della L. 53/1994, quale difensore del Signor **MILONE Francesco**, nato ad Aversa (CE) il 21.03.1998 e residente a Cesa (CE) in Via Pietro Marsico n. 10, C.F.: MLN FNC 98C21 A512B, in virtù della procura alle liti in atti, nel ricorso contro il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma a via dei Portoghesi nr. 12, il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** in persona del **Comandante Generale p.t.** domiciliato ex lege in Roma a via dei Portoghesi n. 12 presso l'**Avvocatura Generale dello Stato**, nonché nei confronti dei controinteressati **LEWIS Kevin**, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 16.01.2000 e residente a Reggio di Calabria in Via Reggio Campi n. 44, in servizio presso la Scuola Allievi

Carabinieri di Reggio Calabria, **CATAUDELLA Davide**, nato a Ragusa in data 25.11.1999 e residente a Ispica (RG) in Via Acireale n. 40, in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, **TOSCANO Rita** nata a Viterbo il 16.06.1999 e residente a Minturno (AG) in via Appia n. 1156, in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

PREMESSO CHE:

a. con il ricorso introduttivo pendente innanzi all'On.le Tar per il Lazio (R.G. 1660/2019) il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti: del provvedimento recante prot. n. 365797/2-11, datato 13.11.2018, notificato in pari data, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico – fisici ha giudicato il ricorrente “NON idoneo” al bando di concorso per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018 in quanto ha riportato il coefficiente “3” nell'apparato “LI” in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: “Esiti di ricostruzione LCA e meniscectomia selettiva mediale ginocchio destro, senza impegno anatomico funzionale (COD. 209)”, degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria, della “*lettera V) apparato locomotore*” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui al D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità “*gli esiti di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale*”

o sub condrale con impegno funzionale” nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, del “codice 209” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui al D.M. 4 giugno 2014, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3 agli “esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale con contemporanea meniscectomia” nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, del combinato disposto del “codice 208” e del “codice 210” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui al D.M. 4 giugno 2014, illegittimamente non applicato dall’Amministrazione e quindi nell’interpretazione erronea redatta dall’Amministrazione, dell’art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva Tecnica per l’applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”, nonché dell’art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, di cui

all'Allegato B al f. n. 61/8-2 CC del 6 agosto 2018 del C.N.S.R., nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.

b. I predetti atti venivano censurati nel ricorso per le seguenti ragioni di doglianza: eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà, apoditticità ed incongruità della motivazione, irragionevolezza. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento. Illegittimità per violazione del criterio di uniformità e omogeneità del giudizio e dei criteri di valutazione. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione del “*codice 209*” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui al D.M. 4 giugno 2014, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3 agli “esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale con contemporanea meniscectomia”. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione del “*codice 209*” del D.M. 4 giugno 2014 per violazione della “*lettera V) apparato locomotore*” del D.M. 4 giugno 2014. Illegittimità per mancata applicazione del combinato disposto dei codici 208 e 210 della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui al D.M. 4 giugno 2014 nella parte in cui non prevedono l'intervento di “meniscectomia selettiva mediale e ricostruzione del Legamento crociato destro” quale causa di non idoneità. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione della “*lettera V) apparato locomotore*” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui al D.M. 4 giugno 2014 nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità “gli esiti di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi

articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o sub condrale con impegno funzionale”. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”, nonché dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, di cui all'Allegato B al f. n. 61/8-2 CC del 6 agosto 2018 del C.N.S.R. Illegittimità per violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 (difetto e/o carenza di motivazione). Illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei connessi principi uguaglianza, di buon andamento, trasparenza e razionalità.

c. In data 14.12.2018 veniva pubblicata la graduatoria di merito relativa al bando di concorso per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018. Il ricorrente restava pertanto escluso dalla graduatoria – lettera C - per la quale aveva partecipato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del bando di concorso;

d. Il ricorrente proponeva pertanto atto di motivi aggiunti, notificato ai controinteressati LEWIS Kevin, CATAUDELLA Davide e TOSCANO Rita, con cui impugnava la predetta graduatoria di merito relativa al bando di concorso per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018, nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco degli idonei, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria di cui al Decreto n. 61/11-4-1 CC di Prot emanato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

e. La graduatoria ed i precedenti atti già impugnati venivano censurati in diritto per le seguenti ragioni: eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà, apoditticità ed incongruità della motivazione, irragionevolezza. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento. Illegittimità derivata. Illegittimità per violazione del criterio di uniformità e omogeneità del giudizio e dei criteri di valutazione. Illegittimità derivata. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione del “*codice 209*” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui al D.M. 4 giugno 2014, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3 agli “esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale con contemporanea meniscectomia”. Illegittimità derivata. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione del “*codice 209*” del D.M. 4 giugno 2014 per violazione della “*lettera V) apparato locomotore*” del D.M. 4 giugno 2014. Illegittimità derivata. Illegittimità per mancata applicazione del combinato disposto dei codici 208 e 210 della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo

sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui al D.M. 4 giugno 2014 nella parte in cui non prevedono l'intervento di "meniscectomia selettiva mediale e ricostruzione del Legamento crociato destro" quale causa di non idoneità. Illegittimità derivata. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione della "lettera V) apparato locomotore" della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui al D.M. 4 giugno 2014 nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità "gli esiti di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o sub condrale con impegno funzionale". Illegittimità derivata. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4", nonché dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere". Illegittimità derivata. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale", di cui all'Allegato B al f. n. 61/8-2 CC del 6 agosto 2018 del C.N.S.R. Illegittimità derivata. Illegittimità

per violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 (difetto e/o carenza di motivazione). Illegittimità derivata. Illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei connessi principi uguaglianza, di buon andamento, trasparenza e razionalità.

f. Il T.A.R. del Lazio con Ordinanza Collegiale n. 2493/2019 disponeva una verifica a cura della Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare volta ad esprimere un documentato parere sulla sussistenza e sulla consistenza della causa di inidoneità ritenuta dall'Amministrazione intimata.

g. La Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare dava esito all'incombente istruttorio in data 30.01.2018 indicando quanto segue: *“Esaminata la documentazione agli atti, preso atto della consulenza specialistica ortopedica di Forza Armata eseguita in data odierna, rilevato che le conclusioni della medesima sono sovrapponibili a quelle rilevate in sede concorsuale dalla Commissione Medica del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Roma in data 13.11.2018, si conferma la sussistenza e consistenza del giudizio acclarato in sede concorsuale”*.

h. Il ricorrente provvedeva pertanto al deposito di memorie con cui rappresentava che la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare avesse condotto una verifica seguendo il medesimo metodo già censurato da parte ricorrente nei precedenti scritti difensivi, riconducendo la situazione clinica del ricorrente al Codice 209 del D.M. 4.6.2014 che così recita testualmente: *“Gli esiti di ricostruzione capsulo – legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale **con contemporanea meniscectomia**”* anziché al combinato disposto dei codici 208 e 210. Il codice 208 del medesimo Decreto attribuisce infatti un coefficiente “2”, quindi di idoneità a coloro ai quali venga diagnosticato quanto segue: *“Gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo – legamentosa delle grandi articolazioni (ginocchia e*

spalle) in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo – funzionali”. Il codice 210 dello stesso Decreto attribuisce sempre un coefficiente pari a “2”, quindi di idoneità, a coloro ai quali venga diagnosticato quanto segue: *“Esiti di meniscectomia selettiva o totale senza instabilità e senza impegno anatomico funzionale”*.

Nelle memorie parte ricorrente evidenziava che la situazione del ricorrente risultasse incontrovertibilmente sovrapponibile al combinato disposto dei codici 208 e 210 in quanto il ricorrente:

- 1) aveva subito un intervento di ricostruzione legamentosa del ginocchio destro (208);
- 2) non soffre di instabilità articolare e di disturbi morfo – funzionali (208);
- 3) aveva subito una meniscectomia selettiva (210);
- 4) non soffre di instabilità e non ha alcun impegno anatomico funzionale (210).

Veniva pertanto evidenziato che l'erronea ed illegittima interpretazione fornita dall'Amministrazione conduce ad un evidente paradosso (di cui l'Aeronautica Militare ha del tutto ignorato la manifesta ingiustizia): se il ricorrente avesse subito la ricostruzione del legamento in una tale data ed il giorno dopo avesse subito la meniscectomia sarebbe stato giudicato idoneo mentre se, come nel caso di specie, il ricorrente si fosse sottoposto a ricostruzione del legamento e contemporanea meniscectomia allora sarebbe stato (come in realtà è avvenuto) non idoneo! Il ricorrente chiedeva dunque al T.A.R. del Lazio di voler disporre un supplemento istruttorio ed ordinare alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare di pronunciarsi in ordine alla riconducibilità del quadro clinico del ricorrente al combinato disposto dei codici 208 e 210 del DM 6 giugno 2014, valutando altresì l'assenza di qualsivoglia alterazione funzionale in capo al MILONE.

- i. Infine con l'Ordinanza n. 9642/2019, pubblicata in data 19.07.2019 il TAR Lazio – Sez. I[^] Bis ha precisato quanto segue: *“Il Collegio, rilevato che il contraddittorio non è integro, risultando il ricorso, comunque partecipato ad almeno un controinteressato, dispone la integrazione dello stesso per pubblici proclami, autorizzando la partecipazione del ricorso e dei motivi aggiunti sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente e entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza ed i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa. La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta. Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 8 novembre 2019”*.

Pertanto, alla luce della predetta ordinanza e della opportunità ravvisata dal T.A.R. del Lazio di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami e mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione

CHIEDE

in esecuzione della predetta Ordinanza e ai fini della notifica per pubblici proclami, che sia disposta la pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa dei seguenti atti e documenti:

- 1) copia del ricorso giurisdizionale proposto dal Signor Francesco MILONE innanzi al T.A.R. del Lazio (R.G.1660/2019);
- 2) copia dell'atto di motivi aggiunti proposto dal Signor Francesco MILONE innanzi al T.A.R. del Lazio (R.G.1660/2019);
- 3) l'Ordinanza n. 9642/2019, pubblicata in data 19.07.2019 del T.A.R. del Lazio – Sezione Prima Bis;
- 4) elenco di tutti i candidati risultati idonei al concorso ed inseriti nella graduatoria – lettera C - per la quale aveva partecipato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del bando di concorso;
- 5) decreto di approvazione delle graduatorie finali;
- 6) graduatoria – lettera A – relativa ai partecipanti al concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso;
- 7) . graduatoria – lettera A Forestale – relativa ai partecipanti al concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a)- Forestale - del bando di concorso;
- 8) graduatoria – lettera B – relativa ai partecipanti al concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso;
- 9) graduatoria – lettera B Forestale - relativa ai partecipanti al concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) – Forestale - del bando di concorso;
- 10) graduatoria – lettera C – relativa ai partecipanti al concorso (tra cui il ricorrente) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del bando di concorso;

11) graduatoria – lettera C Forestale – relativa ai partecipanti al concorso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) – Forestale - del bando di concorso;

12) graduatoria – lettera D – relativa ai partecipanti al concorso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) del bando di concorso.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza n. 9642/2019, pubblicata in data 19.07.2019, del TAR Lazio – Sez. I[^] Bis, al fine di consentire la conoscenza legale del ricorso e dei motivi aggiunti da parte dei controinteressati.

Roma, lì 26.07.2019

Avv. Pierpaolo DE VIZIO